

Politiche comunitarie, nazionali e regionali in materia di Green Economy

Politiche internazionali	
<i>Protocollo di Kyoto</i>	Il Protocollo di Kyoto ha fissato precisi obiettivi in merito all'emissione di gas serra, con particolare riferimento all'anidride carbonica, obbligando a rivedere lo schema classico di utilizzo dei combustibili "tradizionali" a favore di tutte le soluzioni che coniugano il risparmio e la razionalizzazione energetica con l'adozione di fonti energetiche "pulite, alternative e rinnovabili". Ecco perché le tecnologie rinnovabili giocheranno un ruolo sempre più importante negli scenari energetici futuri e nel rilancio delle economie locali.
Politiche comunitarie	
<i>Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi</i>	La direttiva introduce una definizione precisa ed uniforme dei rifiuti pericolosi e mira a garantire una gestione rispettosa dell'ambiente del flusso di tali rifiuti. La direttiva integra la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2006/16/CE) imponendo nuovi controlli sulla gestione dei rifiuti pericolosi, in particolare requisiti di tracciabilità, il divieto di mescolare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti e l'obbligo di notificare alla Commissione i rifiuti che presentano proprietà pericolose, ma che non sono registrati come tali. Gli Stati membri verificano che i rifiuti pericolosi siano catalogati e identificati, e non siano mescolati né tra loro, né con rifiuti non pericolosi, a meno che non siano state adottate le necessarie misure per salvaguardare la salute e l'ambiente.
<i>Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico (2000)</i>	Con tale testo la Commissione Europea ribadisce l'esigenza di favorire la promozione delle fonti rinnovabili e impegna gli Stati Membri a ridurre le proprie emissioni di gas serra.
<i>Direttiva 2001/77/CE</i>	La Direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno, nonché a favorire la creazione per un futuro quadro comunitario in materia. Il provvedimento normativo stabilisce per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; per l'Italia il traguardo da ottenere entro il 2010 è fissato al 25% di energia elettrica pulita prodotta.
<i>VI Programma comunitario di azione ambientale (2001)</i>	Il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012. La comunicazione rileva che per far fronte alle sfide ambientali odierne è necessario superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio strategico, che dovrà utilizzare vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriale, politico, dei consumatori e dei cittadini. La comunicazione propone cinque assi prioritari di azione strategica: migliorare l'applicazione della legislazione vigente, integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, collaborare con il mercato, coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento e tener conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. Il sesto programma di azione per l'ambiente si concentra su quattro settori d'intervento prioritari: cambiamento climatico, biodiversità, ambiente e salute e gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti.
<i>Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002</i>	La Direttiva introduce i principi fondamentali del rendimento energetico in edilizia.
<i>Direttiva Biocarburanti 30/2003/CE</i>	Tale Direttiva apre la strada all'utilizzo del biodiesel e dei biocarburanti, in generale, nei paesi dell'Unione Europea. La Direttiva impone agli Stati Membri di prevedere misure adeguate all'incremento dell'utilizzo dei biocarburanti, con l'obiettivo di sostituire il 2% di tutte le benzine e diesel venduti nel settore dei trasporti nel 2005. Questa percentuale dovrà essere progressivamente aumentata fino a giungere a coprire il 5,75% dei combustibili fossili entro il 2010.
<i>Verso una strategia tematica per la protezione del suolo (COM (2002) 179) Direttiva 2004/35/CE</i>	La direttiva affronta il tema della responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
<i>Piano d'Azione per le Biomasse (2005)</i>	Con tale documento la Commissione Europea sostiene la biomassa come una fonte di energia rinnovabile utile per creare le condizioni per una maggiore indipendenza energetica. Con essa l'Unione auspica di diversificare l'offerta energetica in Europa,

	ridurre le emissioni responsabili dell'effetto serra, creare maggiore occupazione principalmente nelle aree rurali ed esercitare una pressione al ribasso sul prezzo del petrolio.
<i>Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006</i>	La direttiva è concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
<i>Decisione della Commissione europea del 9 novembre 2007</i>	La Decisione stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.
<i>Politica energetica per l'Europa - Piano d'azione del Consiglio europeo 2007-2009</i>	Tale piano presenta un pacchetto di misure finalizzate, secondo un approccio integrato tra politiche (mercato interno, ambiente, clima, grandi reti, agricoltura, ricerca scientifica e tecnologica, relazioni esterne) e uno sforzo congiunto degli Stati membri, al completamento del mercato interno dell'energia e al passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, rafforzandone allo stesso tempo la competitività a livello globale. Tradotto in obiettivi vincolanti, questo vuol dire che l'UE si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 20% e ad aumentare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020; inoltre, in meno di 15 anni, deve contare su un mix energetico proveniente per il 20% da fonti rinnovabili, e tra queste l'8% dovrà essere generato proprio da biomasse e biocarburanti.
<i>Direttiva 28/2009</i>	La Direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. Tale documento contiene anche l'obbligo per ogni Stato membro di adottare un piano di azione nazionale per l'energia da fonti rinnovabili. Tali piani di azione nazionale, in linea con il principio di sussidiarietà, fissano gli obiettivi nazionali per gli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumate nel settore dei trasporti, dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento entro il 2020. Inoltre, la Direttiva stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità. Essa mira a proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva: ❖ effluenti gassosi; ❖ rifiuti radioattivi; ❖ materiali esplosivi in disuso; ❖ materie fecali; ❖ acque di scarico; ❖ sottoprodotti di origine animale; ❖ carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione; ❖ rifiuti risultanti dalle risorse minerali.
Politiche nazionali	
<i>Legge n.441/1987</i>	La legge riporta "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti" Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.05.1989 "Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n.441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n.361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n.475, di conversione del decreto- legge 9 settembre 1988, n.397 G.U. n.121 del 26/5/1989
<i>Decreto legislativo n. 22/1997</i>	Il decreto recepisce ed attua le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
<i>Decreto ministeriale n. 471/1999</i>	Il decreto vara il "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni"
<i>Decreto Legislativo n. 36/2003</i>	Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
<i>decreto legislativo 387/2003</i>	Il decreto legislativo 387/2003 recepisce la Direttiva 2001/77/CE e stabilisce un incremento annuale dello 0,35%, dal 2004 al 2006, della quota obbligatoria di energia prodotta attraverso fonti rinnovabili da immettere sul mercato. Esso introduce nella definizione di biomasse "la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani". Tale norma ha previsto,

	all'articolo 12, che la “costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, di potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi siano soggetti a un'autorizzazione unica”, atto conclusivo di un procedimento che può avere una durata massima di 180 giorni. Muovendo i propri passi dalla normativa comunitaria, il decreto persegue quindi il duplice obiettivo, già attuato in numerosi settori dell'ordinamento, di semplificare e snellire, ove possibile, il procedimento amministrativo, e consentire una valutazione ottimale dell'impatto ambientale.
<u>decreto legislativo 311/2006</u> (Disposizioni correttive ed integrative al <u>decreto legislativo 192/2005</u>)	Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. Il decreto disciplina in particolare: ❖ la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; ❖ l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ❖ i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; ❖ le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; ❖ i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; ❖ la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; ❖ la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
<i>Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale</i>	Il Decreto legislativo è stato emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega ambientale” e reca “norme in materia ambientale”. Tale Decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto “Ronchi”, che fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti. La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” che stabilisce quali misure prioritarie la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti seguite da misure dirette quali il recupero dei rifiuti mediante riciclo, il reimpiego, il riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia. Il Decreto quindi persegue la linea già definita dal Decreto “Ronchi”, ovvero la priorità della prevenzione e della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, a cui seguono solo successivamente il recupero (di materia e di energia) e quindi, come fase residuale dell'intera gestione, lo smaltimento (messa in discarica ed incenerimento). La classificazione dei rifiuti presente nel D.lgs. 152/06 distingue i rifiuti ❖ secondo l'origine in: Rifiuti urbani e Rifiuti speciali, ❖ secondo le caratteristiche di pericolosità in: Rifiuti pericolosi e non pericolosi.
<i>DMEF 19/02/2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>	Il DM stabilisce un incentivo per 20 anni in Conto Energia per quanti, privati, imprese ed enti pubblici installano un impianto solare fotovoltaico (cioè un impianto che genera elettricità dall'energia solare) connesso alla rete elettrica. L'incentivo è proporzionale all'energia elettrica prodotta. In particolare, il DM definisce il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
<i>decreto legislativo n. 26/2007</i>	Il decreto legislativo n. 26/2007 ha completato la liberalizzazione del mercato energetico, mentre il decreto legislativo n. 20/2007 ha attuato la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione.
<i>Piano nazionale sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e</i>	Tale piano, nato ad integrazione e completamento delle misure in materia previste dalla finanziaria, offre possibilità di interazione tra settore agricolo ed energetico per la valorizzazione delle biomasse, attraverso la possibilità di realizzare, a breve

<i>sull'eco-industria - 2007</i>	termine, piccole centrali elettriche a cogenerazione alimentate a biomasse e di produrre biocarburanti soprattutto in una logica di recupero degli scarti di produzione agricola, con la realizzazione di distillerie di bioetanolo e impianti per la produzione di biodiesel.
<i>DM 26 giugno 2009 - Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici</i>	Il DM modifica in alcuni punti quanto contenuto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici finalizzate a garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti.
<i>Piano di azione nazionale - 2010</i>	Il documento, realizzato secondo quanto previsto all'art. 4 della direttiva 28/2009 CE, disegna le principali linee d'azione per le fonti rinnovabili, in un approccio organico per il perseguimento degli obiettivi strategici. Le linee d'azione si articolano su due piani: la governance istituzionale e le politiche settoriali.
<i>Quarto Conto Energia – DM 5/5/2011</i>	Il DM ridefinisce a partire dal 1/6/2011 i criteri per poter usufruire delle incentivazioni per l'installazione e l'utilizzo di impianti fotovoltaici, compromesso raggiunto tra il ministero dello Sviluppo economico e quello dell'Ambiente.
Politiche interregionali	
<i>Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” – 2007-2013</i>	Il POIN contribuisce agli specifici orientamenti che prevedono: - il sostegno ai progetti volti a migliorare l'efficienza energetica, ad esempio per quanto riguarda il patrimonio edilizio pubblico e la diffusione di modelli di sviluppo a bassa intensità energetica; - la promozione dello sviluppo e dell'uso di tecnologie rinnovabili ed alternative, anche per il riscaldamento e la refrigerazione, che possono conferire un vantaggio all'UE rafforzandone la posizione competitiva. In particolare la Priorità 3 – Obiettivo generale 3.1 mira a promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico.
Politiche regionali	
<i>L.R. n. 10/1993</i>	Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania
<i>L.R. n.16/2004</i>	“Norme sul governo del territorio”. La legge ha previsto, nell'ambito del Piano territoriale regionale, la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi ex OPCM n. 2425/1995 e successive OOMM
<i>Ordinanza commissariale n.417/2002</i>	Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Campania - Primo stralcio
<i>Ordinanza Commissariale n.49/2005</i>	Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
<i>Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale</i>	E' uno strumento di pianificazione triennale che individua la produzione energetica ed in particolare le fonti rinnovabili, tra i settori strategici per lo sviluppo economico della regione.
<i>Piano Operativo Regionale FESR</i>	Il PO FESR concentra le risorse su alcune priorità strategiche di sviluppo come: la sostenibilità ambientale, la competitività del sistema produttivo regionale, il comparto energetico, infrastrutture e trasporti, innovazione tecnologica e ricerca, sviluppo urbano e qualità della vita, turismo e politiche culturali, cooperazione. In particolare l'asse 3 “Energia” sviluppa azioni finalizzate a: sostenere e/o realizzare impianti per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili; efficienza del sistema e potenziamento di reti; contenimento ed efficienza della domanda, cogenerazione con particolare riferimento alla realizzazione di impianti di taglia inferiore ai 50 MWe
<i>POOC FSE 2007-2013</i>	La strategia del P.O. si propone di attivare una stretta sinergia tra i fattori crescita economica, benessere sociale e tutela ambientale, dotandoli di risorse e supporti utili alla reciproca integrazione e rafforzamento. Gli obiettivi del Fondo sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, della promozione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente conformemente all'art. 6 del Trattato. In linea con quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento CE 1083/2006, il P.O, pertanto, sarà attuato in piena coerenza con la strategia europea per lo sviluppo sostenibile e dei suoi principi, contribuendo anche attraverso alcune delle attività previste, in particolare nell'ambito della formazione, al perseguimento dei suoi obiettivi. In particolare, nell'Asse IV Capitale Umano Obiettivo specifico: 1) creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, il mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione, fra le azioni possibili si citano: “ <i>interventi integrati a supporto della creazione di una rete</i>

	<i>territoriale di servizi formativi e di orientamento rivolti prevalentemente a manager ed imprenditori per favorire la diffusione dell'innovazione e della sperimentazione nelle imprese sui temi dell'eco-innovazione e delle tecnologie ambientali"</i>
<i>Linee di Piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani Deliberazione n. 75 del 5 febbraio 2010 - A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti</i>	Tali linee di piano costituiscono il punto di partenza per l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la redazione dei Piani d'Ambito Provinciali conformemente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. In particolare il documento si focalizza sui seguenti punti: ❖ La valorizzazione della frazione organica ❖ Il recupero energetico ❖ Riduzione del conferimento in discarica ❖ Gestione delle "ecoballe" ❖ L'assetto gestionale del ciclo dei RU
<i>Piano Energetico Ambientale Regionale</i>	Tale documento è il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in campo energetico ed ambientale, assumono iniziative nel territorio della Campania, ponendosi come incubatore di interventi che si articolano in un orizzonte temporale che si proietta fino al 2020, con obiettivi intermedi nel 2013. Nel piano sono comprese anche le azioni relative allo sviluppo di impianti di energia eolica e fotovoltaica.
<i>Campania al lavoro</i>	Nell'ambito del piano formativo è presente l'azione "Più Verde – Più apprendi nella green economy più lavori"